

A relazione dell' Assessore Ing. Guido Lerda:

Il Consiglio Comunale di Cuneo, con Deliberazione n. 17 in data 25 gennaio 2006, decise di costituire una società a responsabilità limitata, totalmente controllata da parte del Comune di Cuneo, con lo scopo di gestire le tre farmacie comunali, fino a quel momento condotte in forma diretta.

Gli scopi sottesi a tale decisione furono - nell'ordine - l'esigenza di attribuire una veste gestionale più idonea alla conduzione di un'attività di natura commerciale, di rispondere al dettato dell'art.113 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e successive modificazioni, che prescrive di gestire le attività "a rilevanza economica" in forma di società di capitali, di "alleggerire" il bilancio comunale, permettendogli di conseguire il rispetto del patto di stabilità.

Lo statuto societario venne conformato in modo da garantire, da un lato, snellezza decisionale ed economicità nei costi di amministrazione e, dall'altro, il saldo mantenimento della proprietà in mano pubblica, onde continuare a garantire finalità di servizio pubblico.

Il pur breve periodo trascorso da tale decisione ha dimostrato come siano state raggiunte tutte le finalità ipotizzate: una dinamica e redditizia forma di gestione, un incremento delle agevolazioni per l'utenza, il raggiungimento del patto di stabilità per l'esercizio 2006 e, nel contempo, ha dischiuso ulteriori opportunità. In particolare, le normative tendenti ad una maggior liberalizzazione nel campo dei servizi all'utenza, hanno aperto nuove forme per la vendita del farmaco da banco (parafarmacie) e lasciano prevedere un' allargamento dei parametri che determinano le piante organiche delle farmacie, con ipotizzabili facoltà di prelazione da parte dei Comuni. Si aggiunga la normativa, già varata o in itinere, relativa alle modalità di gestione delle attività o dei servizi delle società a partecipazione pubblica.

Si ritiene che sia decisione avveduta adeguare preventivamente lo statuto alla nuova realtà, affinché la collaudata società delle farmacie cuneesi sia in grado di cogliere le opportunità, patrimoniali o di sinergia gestionale, che si presentassero nell'ambito dei servizi farmaceutici di enti pubblici.

La modifica sostanziale che viene a proporsi è quella dell'art. 7 dello statuto vigente, ove viene prevista la possibilità di trasferire quote della società, eccezionalmente ed esclusivamente, nei confronti di altri enti territoriali. Tutte le altre modifiche sono consequenziali a tale assunto. Si sottolinea ancora come la scelta porti ad interagire esclusivamente con enti pubblici territoriali, onde non snaturare la comunanza di interessi tra i soci, e come venga garantita la maggioranza in capo al Comune di Cuneo.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 42, comma 1°, lett. e) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco – Dr. Renato Ariaudo – espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso altresì atto che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Gozzerino Dario ed escono i Consiglieri Fino Umberto e Dalmaso Emilio, sono pertanto presenti n. 36 componenti.

Presenti in aula	n. 36
Non partecipano alla votazione	n. 2 Noto Carmelo e Malvolti Piercarlo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 34
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 23
Voti contrari	n. 11 Comba Giuseppe, Galfrè Livio, Giraudò Rinaldo e Streri Nello (FORZA ITALIA); Cravero Riccardo, Martini Matteo e Serale Luca (UDC); Lauria Giuseppe e Romano Anna Maria (CUNEO PER CUNEO); Dutto Claudio (LEGA NORD PIEMONTE PADANIA); Bodino Angelo (GRUPPO MISTO DI MAGGIORANZA)

### **DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole circa l'introduzione delle seguenti modifiche al vigente statuto della società a responsabilità limitata "Farmacie comunali di Cuneo s.r.l." con sede in Cuneo, a totale partecipazione del Comune di Cuneo:

**all'art. 2 "Oggetto" comma 2.1** dopo le parole "relativamente all'esercizio di farmacie" vengono aggiunte le parole " e parafarmacie"

**all'art. 7 "Partecipazioni sociali" il comma 7.2** viene integralmente sostituito con il seguente testo:

"" Le quote della società non sono trasferibili per atto tra vivi, ad eccezione delle cessioni effettuate nei confronti di altri enti territoriali . In ogni caso il Comune di Cuneo deve conservare la maggioranza delle quote necessarie per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 comma 2 numeri 4 e 5.

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, dare comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r indirizzata all'Organo Amministrativo nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle quote offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora più soci vogliano avvalersi della

prelazione, le quote saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie quote, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento delle quote a terzi, è richiesto l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo e con le modalità comunicate ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo xx del presente statuto.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di quote può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.””

viene aggiunto il seguente **art. 7 bis "Determinazione del valore delle quote"**:

””” Il valore di cessione delle quote del socio, quando il potenziale cessionario non abbia ottenuto il gradimento degli altri soci, è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Revisore Unico o del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.”””

**all'art. 10 "Controlli" il comma 10.2** viene integralmente sostituito con il seguente testo:

”” Fatti salvi i casi in cui la nomina di un Collegio Sindacale è obbligatoria per legge, appartiene alla decisione dei soci la scelta di nominare un solo revisore, con poteri e doveri analoghi ad un collegio, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, o di nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei revisori contabili.””

2. di dare mandato al Sindaco di esprimere questa volontà nell'ambito dell'assemblea della società, onde pervenire alle sopramenzionate modifiche statutarie.
3. di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente Deliberazione è il dr. Renato Ariaudo, Dirigente del settore Gabinetto del Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Presenti in aula	n. 36
Non partecipano alla votazione	n. 9 Noto Carmelo, Comba Giuseppe, Galfrè Livio, Giraudò Rinaldo, Streri Nello, Malvolti Piercarlo, Lauria Giuseppe, Dutto Claudio e Bodino Angelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 27
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 27
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 0

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

“ .... O M I S S I S ... “